

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel S.p.A., rappresentata da:

Di Carlo, Quaranta, Contino, Coffaro, Guli,
Capitani, Chianese, Cofacci, Caliendo,
Chiaramonte, De Luca, Barra

E

FILCTEM, d'intesa con CGIL, rappresentata da: Miceli

FLAEI, d'intesa con CISL, rappresentata da: De Masi

UILTEC, d'intesa con UIL, rappresentata da: Pirani



Premesso che

- l'Azienda ha comunicato in data 12 ottobre 2015 alle Organizzazioni sindacali di categoria formale disdetta della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica per gli ex dipendenti e superstiti con estinzione al 31 dicembre 2015;
- le Organizzazioni sindacali hanno, con lettera del 15 ottobre 2015, espresso dissenso ed hanno chiesto all'Azienda di addivenire ad una soluzione "equa e condivisa";
- le Parti nel tempo hanno affrontato l'istituto contrattuale dell'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica che è stato abolito già da venti anni per i neo assunti, mentre per i lavoratori in servizio, con gli accordi del 17 maggio e 1° dicembre 2011, è stato realizzato congiuntamente un percorso innovativo di sostituzione dell'istituto con previsione di misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in azienda sia per i non percettori in servizio che a favore dei neo assunti;
- le agevolazioni tariffarie interessano oggi la sola platea di ex dipendenti e superstiti e si collocano in un contesto economico e regolatorio ampiamente modificato. Tra l'altro, per i settori soggetti a regolazione tariffaria (es. quello della distribuzione), la legge 11 agosto 2014 ha previsto, all'art. 27, la totale eliminazione di ogni forma di

use
H

B
A
A
H

copertura economica degli oneri sostenuti dagli operatori, generando ulteriore aggravio di oneri a carico dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano:

- 1 A decorrere dal 1° gennaio 2016 è prevista, in sostituzione delle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica per ex dipendenti e superstiti fruitori alla data del 31 dicembre 2015 con oneri a carico Enel, la cui regolamentazione collettiva è stata oggetto di formale disdetta da parte dell'Azienda, la corresponsione dell'importo lordo una tantum riportato nella tabella allegata in base all'età anagrafica già compiuta dal beneficiario alla data del 31 dicembre 2015, previa richiesta degli interessati nelle forme e secondo le modalità di cui ai documenti allegati, costituenti parte integrante del presente accordo (doc.1: facsimile di comunicazione Enel agli interessati; doc. 2: facsimile di verbale individuale). Sarà possibile sottoscrivere il verbale individuale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

Alessandra Di Carlo

B. Quarta

F. L. S. P. S. P.

S. S. S.

A. S. S.

A. S. S.

A. S. S. Vittoria Chiavese

[Handwritten signature]

Tabella allegata all'accordo del 27 novembre 2015

Una Tantum	
Fasce Età	Importi
=< 60	€ 6.000,00
61 - 62	€ 5.700,00
63 - 64	€ 5.400,00
65 - 66	€ 4.800,00
67 - 68	€ 4.200,00
69 - 70	€ 3.900,00
71 - 72	€ 3.600,00
73 - 74	€ 3.300,00
75 - 76	€ 3.000,00
77 - 78	€ 2.700,00
79 - 80	€ 2.400,00
81 - 82	€ 2.100,00
>= 83	€ 1.800,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: "use" followed by a signature.
 - Middle left: "B9" followed by a signature.
 - Bottom left: "A", "H", "K", "B" followed by several signatures and initials.
 - Right side: A large signature, followed by "Ri" and another signature.

Allegato doc. 1

BOZZA lettera a ciascun beneficiario della riduzione tariffaria

Gentile sig./ sig.a

In relazione alla formale disdetta, effettuata dall'Azienda in data 12 ottobre 2015, della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica per gli ex dipendenti e i superstiti, Le comunichiamo che in data 31 dicembre 2015 dette agevolazioni tariffarie cesseranno di operare.

Enel in base alle previsioni dell'accordo sindacale del 27 novembre 2015 riconoscerà agli ex dipendenti e superstiti fruitori alla data del 31 dicembre 2015, a fronte della sottoscrizione entro il 31 dicembre 2016 del verbale previsto dal citato accordo sindacale, l'importo lordo una tantum riportato nella tabella allegata in base all'età anagrafica già compiuta dal beneficiario alla data del 31 dicembre 2015.

Tale importo una tantum potrà essere erogato, a richiesta dell'interessato, in un'unica soluzione o in 3 rate annuali .

Con successiva comunicazione Le saranno indicate le modalità e le sedi per la richiesta e la sottoscrizione del previsto atto

Cordiali saluti

pe
B. Guarante
del
Alc
Alc

Em
R
AA

A'
B
W
W

Allegato doc. 2

BOZZA FACSIMILE

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, comma IV, c.c.).

Addì

in

presso la sededi via città

si è riunita la *Commissione* composta da

- Rappresentante Azienda(nome e cognome)
- Rappresentante sindacale(nome e cognome e Organizzazione sindacale)

a cui l'ex dipendente/supersite dell'ex dipendente (nome e cognome; luogo di nascita;) con il presente atto ha conferito mandato,

per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra:

il/la sig./sig.a

nato/a a prov. il

e residente in

via

(da ora e in avanti "il Beneficiario")

la Società ... (denominazione della società ex datore di lavoro)

nella persona di

giusta procura del notaio rep del (da ora e in avanti "la Società")

Premesso che:

- Enel ha comunicato alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici formale disdetta della regolamentazione collettiva riguardante il beneficio dell'agevolazione tariffaria dell'energia elettrica;
- con verbale di accordo sindacale del 27 novembre 2015 è stata prevista la sostituzione del beneficio dell'agevolazione tariffaria per gli ex dipendenti e superstiti fruitori dello stesso con la corresponsione di un importo lordo una tantum di €..... secondo quanto previsto dalla tabella allegata all'accordo, a domanda dell'interessato e previa sottoscrizione di un verbale individuale;
- Il beneficiario ha contestato la legittimità della disdetta;

- Le Parti intendono comporre la controversia insorta e prevenire ogni altro eventuale futura lite ad essa connessa.

Si conviene quanto segue:

1. Enel si impegna ad erogare al beneficiario l'importo lordo una tantum di euro ... (...) lordi, in sostituzione del beneficio delle agevolazioni tariffarie già previste dalla regolamentazione collettiva, secondo quanto stabilito dall'accordo sindacale citato in premessa,

Il corrispondente importo al netto delle trattenute di legge verrà versato sul conto corrente del Beneficiario di seguito indicato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto .

IBAN

2. Il beneficiario a fronte dell'erogazione del precedente punto 1 rinuncia espressamente ed in via generale nei confronti di Enel spa e dei suoi aventi causa a qualsivoglia diritto e rivendicazione, di fonte legale e contrattuale, per quanto si riferisce al suddetto beneficio tariffario, dichiarando, pertanto, di non avere null'altro a pretendere per il medesimo titolo .
3. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno pertanto atto della totale definizione di ogni questione inerente al beneficio in parola a tutti gli effetti derivanti da disposizione di legge, di contratti o accordi collettivi, nonché di patti individuali .Il presente processo verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. è inoppugnabile.

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma del lavoratore)

(firma del datore di lavoro)

(firma del Rappresentante Sindacale)

Si attesta che il presente Verbale di conciliazione è stato redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, 3° comma , c.p.c. , e che viene trasmesso , a cura della Società, alla Direzione provinciale del lavoro in conformità alle previsioni di legge.

